

DELIBERA n°_78_

**XXXX XXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/370415/2020)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 30/06/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 315 del 28 giugno 2017, istitutivo del Corecom attualmente in carica, integrato con successivi decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 437 del 31 agosto 2017 e n. 457 del 11 luglio 2019;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, prorogata fino al 31 dicembre 2021, con la quale l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 24/12/2020 acquisita con protocollo n. 0546855 del 24/12/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, lamenta che il suo nominativo, comprensivo di numero telefonico e indirizzo di residenza, sia apparso nell'elenco cartaceo e on line di "Pagine Bianche", pur non avendo ella mai prestato il suo consenso a tal fine. L'illegittimo comportamento del gestore telefonico avrebbe, quindi, alterato il suo equilibrio psicologico, causandole danni non patrimoniali, vedendosi lesa la propria privacy. Viene quindi ravvisata una responsabilità contrattuale di Telecom Italia S.p.A., che inottemperante, ha dimostrato un comportamento non conforme ai principi di correttezza professionale. Pertanto, viene avanzata richiesta di immediata cancellazione dei dati personali e il risarcimento di Euro 1500 onnicomprensivo per il disagio cagionato.

2. La posizione dell'operatore

In riferimento alla presente istanza di definizione, la Telecom Italia spa, nella sua tesi difensiva, eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità della richiesta circa il risarcimento danni. Sia la valutazione, che la liquidazione del danno, proseguono le memorie, esulano dalle competenze dell'Autorità, e quindi dalle competenze del Corecom, che in sede di definizione delle controversie, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può ordinare all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o di corrispondere indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità", come previsto espressamente dall'art. 20, comma 4, del Regolamento di cui alla delibera n. 353/19/CONS. L'istanza risulta infondata anche nel merito, in quanto la linea è stata attivata il 04/09/2020, attualmente con profilo Tim Connect Xdsl. e la "chiusura elenco" è avvenuta il 30/09/2020, con inizio della distribuzione dello stesso a partire dal 04/01/2021. Il cliente in data 07/11/2020 inviava quindi una Pec con la quale comunicava la volontà di non comparire nell'elenco telefonico, tuttavia la richiesta non poteva essere evasa in quanto l'elenco era già stata stampato. Si precisa infine di aver provveduto in data 08/01/2021 ad inserire la riservatezza in elenco. Per tale motivo, quindi, appare evidente che nessun indennizzo può essere riconosciuto all'istante in

quanto la richiesta di riservatezza per l'anno 2020, è successiva alla stampa dell'elenco telefonico e che la società convenuta ha prontamente inserito tale riservatezza nell'elenco anno 2021. Si precisa che l'istante non ha mai effettuato nessun tipo di reclamo in merito a tale disservizio. Infatti anche dalla documentazione in atti non appare l'esistenza reclami scritti indirizzati alla società convenuta in merito al disservizio de quo. Parimenti, non risulta agli atti alcun elemento che possa ricondursi, neanche ad eventuali reclami telefonici: se è pur vero, infatti, che il reclamo può essere effettuato telefonicamente al servizio clienti, è altrettanto vero che ad ogni reclamo telefonico viene assegnato un codice identificativo che viene immediatamente comunicato all'utente, sia al fine della tracciabilità, sia al fine di ottenere aggiornamenti sullo stato del medesimo. Alla luce di quanto esposto, concludono le predette memorie difensive allegate, attesa la regolarità dell'operato della società convenuta, non si ravvedono responsabilità contrattuali della Telecom Italia S.p.A., pertanto, l'utente non ha diritto a nessun tipo di indennizzo, e di conseguenza la presente istanza non merita accoglimento e se ne chiede il rigetto totale.

3. Motivazione della decisione

La richiesta avanzata dall'istante, verte sull'inserimento, senza consenso, di suoi dati sensibili, sugli elenchi telefonici cartacei e informatici, a cura della società che gestisce il servizio, per conto della Telecom Italia spa. Per tale motivo, il proponente richiede un risarcimento di 1500,00 euro. Di parere opposto è il gestore che ne solleva l'inammissibilità. Dall'analisi della documentazione procedurale, a parere dello scrivente, si ritiene che tale richiesta riconducibile ad un'azione di risarcimento del danno connesso ad un eventuale procedimento di natura civilistica. Pertanto nell'accogliere l'eccezione posta dallo stesso gestore, in considerazione che la materia non è di competenza della scrivente Autorità, a prescindere dalle valutazioni da esprimere circa la tempestività e l'assolvimento degli obblighi sulla vigente normativa, si ritiene di rigettare in toto le richieste avanzate dal proponente.

DELIBERA

1. La richiesta avanzata da parte dell'istante XXXX XXXX nei confronti della Telecom Italia spa, per i motivi espressi in premessa, è rigettata.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Palermo 30/06/2021

IL PRESIDENTE

